

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA PASQUARIELLO

Seduta del 23/01/2020

FATTO

Parte ricorrente, previa proposizione di reclamo in data 12.6.2019, con riferimento al finanziamento c/CQS n. ***912 stipulato in data 24.5.2012, ed estinto anticipatamente al 30.4.2019, chiede all'ABF il rimborso di oneri e commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per la somma di euro 2.429,21 oltre interessi. Nell'atto introduttivo, il ricorrente precisa di aver corretto l'importo della domanda, che, per un errore di calcolo, nel reclamo era quantificata in euro 6.051,21.

L'intermediario, confermati i fatti esposti dal ricorrente, precisa quanto segue:

- nel contratto sottoscritto dal ricorrente “sono stati chiaramente indicati tutti i costi e le spese spettanti ai soggetti intervenuti con distinta evidenza di quelle necessarie per l'attività precontrattuale e propedeutica all'erogazione del finanziamento cosiddette up front che quindi non maturano nel corso del tempo e quelle rapportate alla durata del finanziamento c.d. recurring”;
- per quanto riguarda le “commissioni di accensione”, queste sono chiaramente previste quali up front; la locuzione inerente alla “esecuzione del contratto”, inclusa nella descrizione della suddetta commissione, “è incapace di evocare un'attività diversa da quella up front” perché l'esecuzione del contratto si ha quando il mutuante esegue la prestazione a cui è tenuto, e cioè l'erogazione del



finanziamento;

- per quanto riguarda le “provvigioni percepite dall’agente”, trattasi di un’attività “prodromica alla stipulazione del contratto di finanziamento” per la quale il contratto prevede una quota pari al 8,90 % del capitale lordo mutuato.

Quindi chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, preso atto che le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto al 30.4.2019, decorsa la rata n. 82, sulle 120 originariamente previste, rileva che il contratto è stato stipulato in data 24.5.2012, dopo l’entrata in vigore dell’art. 125-sexies TUB (1.6.2011).

Osserva poi che la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente con riguardo alle spese e agli oneri non maturati risulta riferita alle voci di costo di cui alle lett. a), b), c) e d) del contratto, ossia:

a) la commissione dell’intermediario mandante: al riguardo, sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF, si propende per la natura recurring della commissione secondo il criterio contrattuale, per la sola parte del 40% ritenuta rimborsabile, prevedendo la non rimborsabilità per il restante 60% fino ad un massimo di 200,00 euro. Ciò in forza del contratto inter partes: l’art. XI dello stesso detta disposizioni in materia di estinzione anticipata, dalle quali si evince che: “la commissione dell’intermediario mandante (lett. A) risulta rimborsabile per il solo 40% dell’importo indicato, in misura proporzionale alla quota interessi non maturata, mentre l’importo trattenuto non potrà comunque essere superiore a 200,00 euro”. Nel caso di specie, tenuto conto che la commissione è complessivamente pari a Euro 1.191,00 (il cui 60% sarebbe pari a 714,60), la quota non rimborsabile sarà pari al massimo previsto ovvero a euro 200,00. Per quanto riguarda la restituzione della quota recurring “in misura proporzionale alla quota interessi non maturata”, previsto in contratto senza peraltro che sia allegato un piano di rimborso, il Collegio si riporta al proprio precedente (dec. n. 14339/17 del 10.11.2017) e ritiene che debba essere utilizzato il criterio pro rata temporis sulla quota della commissione indicata come recurring in contratto. Si osserva infine che l’intermediario ha provveduto, in sede di conteggio estintivo, a riconoscere un rimborso a titolo di “commissione della mandante” pari a 276,40 Euro; questo ammontare non corrisponde al pro rata temporis calcolato sul 40% della commissione in parola, ma al 40% del totale della commissione meno 200,00 € non rimborsabili secondo le condizioni contrattuali ($1.191,00 * 0,4 - 200,00 = 276,40$). Si riterrebbe di portare quanto corrisposto in eccedenza in compensazione con il debito eventualmente residuo.

b- c): commissioni dell’intermediario mandatario, che presentano natura recurring:

d): provvigione dovuta ai soggetti per l’offerta fuori sede, che presenta natura upfront.

Sulla rimborsabilità di oneri e commissioni non maturate in caso di anticipata estinzione del finanziamento il Collegio richiama la pronuncia 11.9.2019, Corte di Giustizia europea (c.d. caso Lexitor), ove è affermato che “l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i



costi posti a carico del consumatore”, compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...”.

Le parti, quindi, potranno “...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...”.

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto,



né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che "...non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale "...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...", concludendo che si tratta della soluzione da ritenere "...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...", e che "...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...". Aggiunge, infine, che "...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi..."

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.

Ebbene, nel caso ora in esame il Collegio, applicando, per le voci di costo ritenute recurring, il criterio pro rata temporis, e, per quelle ritenute up front, il criterio della curva degli interessi ritiene che vada rimborsata la somma di Euro 809,95 (dei quali Euro 82,86 per commissioni intermediario mandante al 60%; commissione mandatario di accensione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Euro 360,98; provvigione per offerta fuori sede Euro 491,65, dedotti i rimborsi già effettuati).

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (2.429,21 euro) in quanto quest'ultimo ha utilizzato il pro rata temporis per tutte le voci richieste. Sulla rimborsabilità degli interessi legali dal reclamo al saldo, il Collegio si riporta al proprio consolidato orientamento (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 809,95 (ottocentonove/95) oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI